

DECRETO-LEGGE 41/2021 “SOSTEGNI”

IN VIGORE DAL 23 MARZO 2021

MISURE A SOSTEGNO DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI “FRAGILI”

DESTINATARI

Dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una **condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita**, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di **disabilità con connotazione di gravità** ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

MISURA

SOLO nei casi in cui la prestazione lavorativa **non** possa essere svolta in **smart working**, la lavoratrice/il lavoratore può astenersi dal lavoro.

Novità Il nuovo DL richiede che non sia percorribile l’ipotesi di prestazione in modalità agile

Il periodo di assenza dal servizio

- è equiparato al ricovero ospedaliero
- **non** è **computabile** ai fini del “periodo di **comporto**” previsto dai CCNL (quindi non si corre più il rischio di superare il periodo oltre il quale il datore di lavoro non è più tenuto a conservare il posto al dipendente).

Novità Il nuovo DL prevede l’esclusione dal computo del periodo di comporto

Novità: il nuovo DL stabilisce che per i lavoratori disabili gravi ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992 che beneficiano dell’**indennità di accompagnamento** per minorazione civile, l’equiparazione al ricovero ospedaliero **non** determina la diminuzione delle somme erogate dall’INPS, anche se la vigente normativa prevede che il pagamento dell’indennità venga sospeso in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo pari o superiore a 30 giorni.

PERIODO DI VIGENZA

Dal **1° marzo** (il precedente provvedimento aveva come termine il 28 febbraio) al **30 giugno 2021**.

ATTIVITÀ LAVORATIVA IN MODALITÀ AGILE (SMART WORKING)

Come già stabilito in precedenza, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile può comportare “l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.

NON TI LASCIAMO SOLO!

In caso di dubbi o per maggiori informazioni, puoi rivolgerti alla sede della CGIL (www.cgilpiemonte.it/camere-del-lavoro/) o del Patronato INCA (www.cgilpiemonte.it/inca/) più vicine a te.